

La sentenza presenta un particolare interesse operativo in quanto individua i criteri per distinguere l'**abbandono di rifiuti** dalla **discarica abusiva**.

La vicenda

Un soggetto è stato accusato di **realizzazione e gestione di discarica non autorizzata**, ex art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006. La difesa ricorre in Cassazione contestando la qualificazione della condotta come discarica abusiva. La Cassazione ha dichiarato il ricorso **inammissibile**, ritenendo le censure manifestamente infondate.

Abbandono di rifiuti e discarica abusiva

La Corte distingue:

- **abbandono di rifiuti**, dove la condotta è estemporanea, occasionale, di modesta entità, relativa ad area non estesa e non collegata ad attività organizzata di gestione dei rifiuti;
- **discarica abusiva**, che si configura invece quando emerge un accumulo ripetuto, quantitativi considerevoli, la stabile destinazione dell'area, il carattere tendenzialmente definitivo del deposito, la trasformazione di fatto dell'area in luogo di accumulo, la presenza di una organizzazione di gestione dell'attività e l'assenza di autorizzazione.

La Cassazione sottolinea che **non è necessario che l'area presenti le caratteristiche di una discarica autorizzata**, non servono quindi necessariamente impianti di trattamento, l'attività di recupero o attività di riciclo e la trasformazioni dei rifiuti.

Il dato decisivo è la **destinazione stabile dell'area all'accumulo dei rifiuti**.

Il criterio della "definitività"

Vi è un concetto importante da riportare nelle relazioni di servizio. La domanda che deve porsi la PG non è semplicemente se sono stati depositati dei rifiuti, ma se **l'area è stata trasformata di fatto in un luogo stabilmente destinato alla raccolta e all'accumulo di rifiuti**.

Gli indicatori possono essere:

- **indicatori di abbandono occasionale**, possono essere un episodio unico, un quantitativo modesto, l'assenza di organizzazione e/o di reiterazione, il fatto che l'area non è stabilmente utilizzata, nessuna attività selezione o di accumulo progressivo;
- **indicatori di discarica abusiva** invece sono gli accessi ripetuti, gli scarichi successivi, i quantitativi rilevanti, la presenza di rifiuti eterogenei, un'area recintata utilizzata sistematicamente, gli accumuli progressivi, la permanenza dei materiali, l'assenza di attività di recupero, l'assenza di autorizzazione, la predisposizione di una organizzazione logistica e di automezzi utilizzati per il trasporto, il coinvolgimento di più soggetti e la destinazione stabile dell'area.

La videosorveglianza non deve necessariamente riprendere lo "smaltimento"

La difesa sosteneva che le immagini della videosorveglianza mostravano soltanto il collocamento del materiale, ma la Cassazione respinge l'obiezione perché il quadro probatorio non era costituito dalle sole immagini.

La PG aveva effettuato numerosi accessi, svolto attività di osservazione e una perquisizione locale, accertamenti sull'area, aveva constatato la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti, riscontrando altresì la natura eterogenea degli stessi e aveva verificato la stabile collocazione dei materiali.

Una videoripresa quindi che documenta **singoli conferimenti** può assumere rilevanza ai fini della discarica abusiva se viene inserita in un quadro investigativo più ampio che dimostri:

ripetizione + quantitativi + organizzazione + stabilità + destinazione dell'area.

Non è quindi necessario che una telecamera riprenda direttamente l'intero ciclo di gestione del rifiuto.

Principio di diritto ricavabile dalla sentenza

Ai fini della configurabilità della **discarica abusiva**, rilevano la reiterazione dei conferimenti, la quantità e l'eterogeneità dei rifiuti, l'occupazione dello spazio e soprattutto la destinazione dell'area a deposito con carattere tendenzialmente definitivo, non è necessario che siano presenti attività di trattamento, recupero o riciclo proprie di una discarica autorizzata.

Cosa insegna questa sentenza alla Polizia Locale/PG

Per dimostrare una discarica abusiva non bisogna limitarsi a documentare "quanto rifiuto c'è", ma bisogna documentare soprattutto "come, quanto a lungo, con quale frequenza e con quale destinazione viene utilizzata l'area".

Ed è proprio la **trasformazione di fatto dell'area in luogo stabile di accumulo** che consente di superare la mera contestazione dell'abbandono occasionale e di sostenere la diversa qualificazione di **discarica abusiva ex art. 256, comma 3, d.lgs. 152/2006**.

Massima

In tema di reati ambientali, ai fini della configurabilità del delitto di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, è sufficiente l'accumulo ripetuto di rifiuti in una determinata area, trasformata di fatto in luogo di deposito con carattere tendenzialmente definitivo, desumibile dalla quantità e dall'eterogeneità dei materiali, dallo spazio occupato, dalla reiterazione dei conferimenti e dalla stabile destinazione dell'area; non è invece necessario che siano presenti attività di trasformazione, recupero o riciclo proprie di una discarica autorizzata. La distinzione rispetto all'abbandono di rifiuti va operata avuto riguardo alla natura occasionale ed estemporanea di quest'ultimo e, per converso, alla sistematicità, organizzazione e definitività dell'accumulo.

Giovanni Paris